



IMPERIA NOcamper

La legge trionfa al Tribunale di Imperia: cassata la sentenza del Giudice di Pace, verbale annullato e il Comune condannato alle spese

di Mario Ferrentino

Il Tribunale di Imperia ha accolto l'appello proposto dall'Avv. Marcello Viganò annullando il verbale comminato al sig. V.G. e condannando il Comune a pagare le spese legali di primo grado e di appello.

Nel caso di specie l'autocaravan era collocato in sosta in uno stallo riservato alle autovetture – limitazione molto frequente – e in primo grado il Giudice di Pace aveva confermato la sanzione.

Con sentenza n. 624/2021, depositata il 28.10.2021, il Tribunale ha condiviso le argomentazioni esposte dal ricorrente evidenziando che:

- l'art. 185 C.d.S. prevede la stessa disciplina e le stesse norme per i conducenti di autovetture o autocaravan;
- la riserva di sosta è ammessa solo in favore degli utenti indicati nell'art. 7 lett. d) C.d.S. e non anche delle autovetture e tale norma è di rango superiore all'art. 120 reg. es. C.d.S. che prevede i pannelli integrativi al segnale di parcheggio;
- il pannello integrativo può indicare le categorie dei veicoli ammessi e non anche le singole tipologie all'interno di una categoria di veicoli. Le categorie sono previste dall'art. 47 co. 2 del C.d.S. e l'autocaravan appartiene alla categoria M1 che comprende anche l'autovettura;
- per il principio di non contraddizione, agli effetti delle limitazioni previste dagli articoli 6 e 7 C.d.S., non si può escludere da uno stallo le autocaravan e allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli;
- l'illegittimità incidentale del provvedimento istitutivo del segnale può e deve essere valutata dal giudice ordinario: nel caso di specie l'ente non ha indicato le specifiche ragioni di pubblico interesse idonee a giustificare la limitazione.

Una sentenza che pone un freno agli enti proprietari delle strade che, tramite le riserve alle autovetture, dissimulano il reale intento di limitare la circolazione delle autocaravan o, comunque, adottano provvedimenti in favore di tipologie di veicoli per le quali il Codice della Strada non ammette alcuna preferenza.

Oltre ad annullare il Tribunale ha condannato il Comune al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio: risorse economiche che potevano essere investite in sicurezza stradale e che invece graveranno sui cittadini.

La pronuncia del Tribunale di Imperia è l'ennesima dimostrazione che associarsi significa tutelarsi. Con l'occasione ricordiamo che solo grazie al contributo degli associati è possibile conseguire continui successi a tutela dell'intera categoria.



Lungomare Marinai d'Italia, Imperia